



COMUNE DI CASTELGOMBERTO
PROVINCIA DI VICENZA
REGIONE VENETO



VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A.
DI UN IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI
NON PERICOLOSI

NELLO STABILIMENTO B.F. S.R.L. DI CASTELGOMBERTO

- INTEGRAZIONI -

TITOLO ELABORATO:

RELAZIONE INTEGRATIVA

COMMITTENTE:

B.F.

B.F. srl

Sede legale: via Venturini n.41, 36051 CREAZZO (VI)

Sede operativa: via del Progresso n.48

36070 CASTELGOMBERTO (VI)

Tel. 0445-490978 Fax 0445-492040

P.IVA 03487480240


B.F. SRL
Via Venturini, 41 - 36051 CREAZZO (VI)
Tel. 0444 346359 - Fax 0444 275297
P.IVA, C.F. e n° R.I. di VI 03487480240
R.E.A. VI 328343

DATA:

NOVEMBRE 2015

SCALA:


GRUPPO DI LAVORO:

Dr. Andrea TREU

Dr. Michele VINCENZI



Ordine degli Architetti
Pianificatori, Paisaggisti e
Conservatori Provincia di Vicenza


**ANDREA
TREU**
n° 1517



RELAZIONE INTEGRATIVA

INDICE

1. PREMESSA.....	2
2. INTEGRAZIONI ALLA RELAZIONE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VIA.....	3
2.1. P.T.R.C.	3
2.2. Precisioni in merito alla rete di raccolta delle acque meteoriche	8
2.3. Chiarimenti in merito alla gestione dei rifiuti.....	9
2.3.1 Descrizione delle attività di recupero	16
2.3.2 Dimensionamento dell'attività di recupero R4.....	23
2.3.3 Quantitativo massimo di rifiuti in ingresso e modalità di stoccaggio.....	23
2.3.4 Quantitativo massimo in stoccaggio di rifiuti prodotti	27
2.3.5 Valutazione degli spazi per la mobilità e la sicurezza	29
2.4. Impatto acustico.....	29
2.5. Controllo radiometrico	30
2.6. Regime veicolare	31
2.7. Impatti sulla salute dei lavoratori e delle persone	35
3. PRECISAZIONI IN MERITO ALLE OSSERVAZIONI DEL COMUNE DI CASTELGOMBERTO	36
3.1. Aspetti edilizi.....	36
3.2. Aspetti urbanistici	36

1. PREMESSA

La Ditta BF srl ha presentato all'Amministrazione Provinciale di Vicenza la richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA per la realizzazione di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi in Comune di Castelgomberto (VI).

Con nota del 10 settembre 2015 l'Amministrazione Provinciale di Vicenza comunicava una richiesta di integrazioni ai sensi dell'art.20, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 e succ. mod. e int.

Alla nota veniva anche allegata l'osservazione prodotta dal Comune di Castelgomberto, sede dell'impianto.

La presente relazione rappresenta la risposta alle osservazioni formulate dalla Provincia di Vicenza e dal Comune di Castelgomberto.

In particolare, sulla base di quanto indicato dall'Amministrazione Comunale, la Ditta ha deciso di modificare il lay-out presentato prevedendo che le attività di trattamento dei rifiuti avvengano esclusivamente all'interno del capannone, mentre all'esterno verrà svolta esclusivamente l'attività di stoccaggio dei rifiuti in ingresso e in uscita, che verranno posti all'interno di container a tenuta dotati di copertura.

2. INTEGRAZIONI ALLA RELAZIONE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VIA

2.1. P.T.R.C.

Il **PTRC** rappresenta lo strumento regionale di governo del territorio.

Ai sensi dell'*art. 24, c.1 della L.R. 11/04*, "il piano territoriale regionale di coordinamento, in coerenza con il programma regionale di sviluppo (PRS) di cui alla *legge regionale 29 novembre 2001, n.35 "Nuove norme sulla programmazione"*, indica gli obiettivi e le linee principali di organizzazione e di assetto del territorio regionale, nonché le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione".

Il **PTRC** rappresenta il documento di riferimento per la tematica paesaggistica, stante quanto disposto dalla *Legge Regionale 10 agosto 2006 n. 18*, che gli attribuisce valenza di "piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici", già attribuita dalla *Legge Regionale 11 marzo 1986 n. 9* e successivamente confermata dalla *Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11*. Tale attribuzione fa sì che nell'ambito del **PTRC** siano assunti i contenuti e ottemperati gli adempimenti di pianificazione paesaggistica previsti dall'*articolo 135 del Decreto Legislativo 42/04* e successive modifiche e integrazioni.

Il **PTRC vigente**, approvato nel 1992, risponde all'obbligo - emerso con la legge 8 agosto 1985, n.431 - di salvaguardare le zone di particolare interesse ambientale, attraverso l'individuazione, il rilevamento e la tutela di un'ampia gamma di categorie di beni culturali e ambientali.

Il **PTRC** si articola per piani di area, previsti dalla legge 61/85, che ne sviluppano le tematiche e approfondiscono, su ambiti territoriali definiti, le questioni connesse all'organizzazione della struttura insediativa ed alla sua compatibilità con la risorsa ambiente.

La Regione Veneto ha poi avviato il processo di aggiornamento del **PTRC**, come riformulazione dello strumento generale relativo all'assetto del territorio veneto, in linea con il nuovo quadro programmatico previsto dal Programma Regionale di Sviluppo (PRS) e in conformità con le nuove disposizioni introdotte con il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004).

Il 7 agosto 2007 la Giunta Regionale **ha adottato** con DGR n. 2587 il **Documento preliminare** del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento.

Gli allegati alla delibera sono i seguenti:

All. A1 - Relazione al documento preliminare

All. A2 - Relazione ambientale

All. A3 - Relazione ambientale (sintesi)

All. A4 - Allegati cartografici

- QUADRO SINOTTICO DEL SISTEMA DEGLI OBIETTIVI
- USO DEL SUOLO
- BIODIVERSITÀ
- ENERGIA RISORSE AMBIENTE
- MOBILITÀ
- SVILUPPO ECONOMICO PRODUTTIVO
- SVILUPPO ECONOMICO RICETTIVO TURISTICO RURALE
- CRESCITA SOCIALE CULTURALE
- TAVOLE CONTESTI SCENARI

All. A5 - Il PTRC - Piano Paesaggistico territoriale. Metodologia ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e succ. mod. e int.

Tra gli allegati cartografici, quelli che più interessano il caso in esame sono di seguito riprodotti:

Figura 1: Estratto della carta dell'uso del suolo (PTRC adottato).



Figura 2: Estratto della carta delle biodiversità (PTRC adottato).





Figura 3: Estratto della carta dello sviluppo economico-produttivo (PTRC adottato).



Le *Norme tecniche* del PTRC adottato parlano del sistema produttivo agli articoli 43, 44 e 45 (Titolo VI Sviluppo Economico Produttivo - Capo I Sistema Produttivo).

All'ARTICOLO 43, tra i sistemi produttivi di rango regionale, vengono definiti i *Territori geograficamente strutturati* come quelli costituiti da un insieme di funzioni e di segni morfologici che investono territori dalla struttura insediativo-produttiva con specifici caratteri del Veneto e tra questi viene segnalata la Valle dell'Agno, caratterizzata "dalla presenza di insediamenti localizzati nei fondovalle delle aree montane e pedemontane, con sviluppo prevalentemente lineare rispetto all'infrastruttura di accesso alla valle".

Le Province in sede di P.T.C.P. prevedono nei territori sopraindicati:

- la dotazione di servizi e reti tecnologiche;
- l'individuazione degli ambiti collinari, pedemontani e dell'Alta pianura da sottoporre a specifici progetti di riqualificazione e riorganizzazione;

- *il riordino degli insediamenti esistenti;*
- *la riconversione di eventuali elementi detrattori;*
- *specifici progetti di restauro ambientale;*
- *la promozione della progettazione bioedilizia ed ecocompatibile degli insediamenti produttivi;*
- *la riorganizzazione del sistema infrastrutturale per la valorizzazione delle eccellenze produttive esistenti.*

All'ARTICOLO 44 parla invece delle *Eccellenze produttive*, intese come l'insieme delle aree produttive - quali strutture logistiche, centri ricerca, reti informatiche e telematiche, strutture consortili, autorità ed enti gestori organizzati - che costituiscono la filiera delle eccellenze produttive con ricadute territoriali locali.

Le eccellenze produttive con ricadute territoriali locali si articolano in:

- a) Meccanica e mecatronica*
- b) Nodi pubblici della rete delle nano-tecnologie*
- c) Parchi scientifici e tecnologici*
- d) Ambito agroalimentare*
- e) Nodi della rete regionale della ricerca*
- f) Sistema fieristico regionale*
- g) Ambito tecnologico per l'ottica*
- h) Ambito tecnologico per la lavorazione del legno.*

La Regione valorizza le eccellenze produttive mediante appositi interventi o progetti che ne assicurino lo sviluppo.

All'ARTICOLO 45 detta i seguenti criteri per l'individuazione delle aree per insediamenti industriali e artigianali e degli insediamenti turistico ricettivi:

- 1. Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione insediativa, devono essere perseguiti processi di aggregazione e concentrazione territoriale e funzionale delle aree produttive.*
- 2. Le Province individuano gli ambiti per la pianificazione degli insediamenti industriali ed artigianali, turistico ricettivi sulla base dei seguenti criteri:*
 - a) individuazione dei sistemi produttivi di interesse provinciale da confermare e da potenziare nonché degli interventi necessari per la loro qualificazione;*
 - b) determinazione delle aree produttive da completare od ampliare prima della realizzazione di nuove aree;*
 - c) nelle aree montane a bassa densità vanno garantite idonee disponibilità di nuclei minori per attività artigianali.*
- 3. I Comuni individuano gli ambiti per la pianificazione degli insediamenti industriali ed artigianali, turistico ricettivi sulla base dei seguenti criteri:*

- a) *determinazione delle linee preferenziali di espansione delle aree produttive, sulla base dei servizi e delle infrastrutture necessarie e dell'impatto sugli abitati limitrofi e sui caratteri naturalistici e culturali delle aree circostanti;*
- b) *definizione delle modalità di densificazione edificatoria, sia in altezza che in accorpamento, nelle aree produttive esistenti con lo scopo di ridurre il consumo di territorio;*
- c) *indicazione delle modalità di riconversione e/o riqualificazione delle aree produttive, con particolare riguardo a quelle non ampliabili, in relazione alla prossimità ai nuclei abitativi esistenti o previsti;*
- d) *garanzia della sicurezza idraulica e idrogeologica.*

Per quanto riguarda l'AMBIENTE, all'articolo 33 (di seguito riportato) si parla dell'ubicazione degli impianti di trattamento e smaltimento rifiuti.

ARTICOLO 33 - Ubicazione degli impianti

1. La progettazione di nuovi impianti o discariche deve privilegiare standard di tutela ambientale ed igienico sanitaria sempre più elevati e sostenibili.

2. I nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti, compresi i rifiuti speciali, sono ubicati nell'ambito delle singole zone territoriali omogenee produttive o per servizi tecnologici. Tale previsione non si applica a:

- a) *discariche ed impianti di compostaggio che vanno localizzati in zone territoriali omogenee di tipo E o F;*
- b) *impianti di recupero dei rifiuti inerti che vanno localizzati preferibilmente all'interno di aree di cava nel rispetto della Legge regionale n. 3 del 2000 ed in conformità alle specifiche disposizioni del piano di settore.*

3. Fatti salvi ulteriori vincoli previsti da specifiche normative di settore, nazionali e regionali, e la diversa determinazione da parte delle Autorità titolari del potere di vincolo, non è di regola consentita l'installazione di nuovi impianti o discariche, con esclusione degli stoccaggi annessi ad attività produttive o di servizio, nelle aree sottoposte a vincoli di tipo ambientale, paesaggistico, idrogeologico, storico-archeologico.

Da quanto evidenziato non emergono particolari problematiche connesse con l'ubicazione dell'impianto nell'area in oggetto.

2.2. Precisazioni in merito alla rete di raccolta delle acque meteoriche

La rete di raccolta delle acque meteoriche esistente provvede a raccogliere le acque provenienti dal piazzale e dal tetto del capannone.

La rete è costituita da 11 caditoie.

Le acque meteoriche vengono quindi fatte defluire al suolo mediante appositi pozzi perdenti posizionati nel numero di 3 al di sotto della pavimentazione esistente (si veda TAV.6 allegata alla documentazione presentata).

L'attività della Ditta BF srl non genera acque reflue di processo e le acque meteoriche non vengono mai a contatto con i rifiuti in quanto l'attività di trattamento rifiuti verrà svolta esclusivamente all'interno del capannone. All'esterno, sotto la tettoia esistente, verranno solamente depositati cassoni chiusi e dotati di copertura oppure cassoni vuoti.

Non si ritiene pertanto necessario prevedere la realizzazione di cordoli di contenimento nei piazzali esterni.

2.3. Chiarimenti in merito alla gestione dei rifiuti

Nell'impianto si prevede che potranno essere conferite 90 ton di rifiuti al giorno, per un totale di 22.500 ton/anno (su 250 giorni anno).

Le attività di recupero previste sono le seguenti: R13, R12 e R4.

L'operazione di messa in riserva, R13, riguarda tutte le tipologie di rifiuto e prevede che il rifiuto in ingresso mantenga lo stesso codice anche al momento dall'uscita dall'impianto per essere conferito ad un altro impianto di recupero.

L'operazione R12 "scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11", intesa come pretrattamento costituito da selezione, separazione, cernita, adeguamento delle dimensioni e miscelazione/accorpamento, riguarda tutte le tipologie di rifiuti ad esclusione degli inerti, del vetro e dei pneumatici e darà luogo esclusivamente a rifiuti codificati con il codice CER 1912xx.

L'operazione R4 riguarda il recupero degli scarti metallici, ferrosi e non ferrosi, per il quale la Ditta adotterà:

- il Reg. (CE) 2011/333 del 31 marzo 2011, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti, per i rottami di ferro, acciaio e alluminio. Tale operazione consentirà di ottenere, alla fine del processo di recupero, materia prima secondaria da conferire direttamente alle fonderie;
- il Reg. UE 715/2013 per i rifiuti in rame;
- il D.M. 5/02/1998 e succ. mod. e int. per i metalli non ferrosi (esclusi l'alluminio e il rame).

Per quanto riguarda l'applicazione del Reg. 333/2011/Ue (che stabilisce i criteri che determinano **quando i rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti**), per i rottami di ferro, acciaio ed

alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio verranno rispettati i **criteri di gestione e controllo** stabiliti dal Regolamento stesso.

A riguardo la Ditta adotterà specifiche procedure al fine di rispondere alle condizioni che devono essere soddisfatte per ottenere la cessazione della qualifica di rifiuto, sia nella fase di accettazione dei rifiuti, che in quella di recupero.

In particolare **per i rottami di ferro e acciaio**, saranno rispettati i seguenti criteri (indicati nell'Allegato 1 al Regolamento):

Criteri	Obblighi minimi di monitoraggio interno
I. Qualità dei rottami ottenuti dall'operazione di recupero	
1.1. I rottami sono suddivisi per categorie, in base alle specifiche del cliente, alle specifiche settoriali o ad una norma, per poter essere utilizzati direttamente nella produzione di sostanze o oggetti metallici nelle acciaierie e nelle fonderie.	Personale qualificato classifica ogni partita
1.2. La quantità totale di materiali estranei (sterili) è ≤ 2 % in peso. Sono considerati materiali estranei: 1) metalli non ferrosi (tranne gli elementi di lega presenti in qualsiasi substrato metallico ferroso) e materiali non metallici quali terra, polvere, isolanti e vetro; 2) materiali non metallici combustibili, quali gomma, plastica, tessuto, legno e altre sostanze chimiche o organiche; 3) elementi di maggiori dimensioni (della grandezza di un mattone) non conduttori di elettricità, quali pneumatici, tubi ripieni di cemento, legno o calcestruzzo; 4) residui delle operazioni di fusione, riscaldamento, preparazione della superficie (anche scriccatura), molatura, segatura, saldatura e ossitaglio cui è sottoposto l'acciaio, quali scorie, scaglie di laminazione, polveri raccolte nei filtri dell'aria, polveri da molatura, fanghi	Personale qualificato esegue un controllo visivo di ogni partita. A congrua cadenza (almeno ogni 6 mesi) e sotto attento controllo visivo si analizzano alcuni campioni rappresentativi dei materiali estranei, pesandoli dopo avere separato, magneticamente o manualmente (secondo i casi), le particelle di ferro e acciaio dagli oggetti. Per stabilire la giusta frequenza con cui eseguire il monitoraggio per campionamento si tiene conto dei seguenti fattori: 1) l'evoluzione prevista della variabilità (ad esempio, in base ai risultati passati); 2) il rischio di variabilità insito nella qualità dei rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero e di ogni trattamento successivo; 3) la precisione del metodo di monitoraggio; e 4) la prossimità dei risultati al limite massimo del 2 % in peso di materiali estranei. Il processo che ha condotto alla scelta della frequenza del monitoraggio dovrebbe essere documentato nell'ambito del sistema di gestione della qualità e dovrebbe essere accessibile per l'audit.
1.3. I rottami non contengono ossido di ferro in eccesso, sotto alcuna forma, tranne le consuete quantità dovute allo stoccaggio all'aperto, in condizioni atmosferiche normali, di rottami preparati.	Personale qualificato esegue un controllo visivo per rilevare la presenza di ossidi.
1.4. I rottami non presentano, ad occhio nudo, oli, emulsioni oleose, lubrificanti o grassi, tranne quantità trascurabili che non danno luogo a gocciolamento.	Personale qualificato esegue un controllo visivo di ogni partita, prestando particolare attenzione alle parti in cui è più probabile che si verifichi gocciolamento.
1.5. Radioattività: non è necessario intervenire secondo le norme nazionali e internazionali in materia di procedure di monitoraggio e intervento applicabili ai rottami metallici radioattivi. Questa disposizione lascia impregiudicate le norme di base sulla protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione adottate negli atti che rientrano nel capo III, del trattato Euratom, in particolare la direttiva 96/29/Euratom del Consiglio (1).	Personale qualificato effettua il monitoraggio della radioattività di ogni partita. Ogni partita di rottami è corredata da un certificato stilato secondo le norme nazionali o internazionali in materia di procedure di monitoraggio e intervento applicabili ai rottami metallici radioattivi. Il certificato può essere incluso in altri documenti che accompagnano la partita.

<p>1.6. I rottami non presentano alcuna delle caratteristiche di pericolo di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/Ce. I rottami rispettano i limiti di concentrazione fissati nella decisione 2000/532/Ce (2) e non superano i valori di cui all'allegato IV del regolamento (Ce) n. 850/2004 (3). La presente disposizione non vale per le caratteristiche dei singoli elementi presenti nelle leghe di ferro e acciaio.</p>	<p>Personale qualificato esegue un controllo visivo di ogni partita. Se da un controllo visivo sorge il dubbio di un'eventuale presenza di caratteristiche di pericolo, si adottano ulteriori opportune misure di monitoraggio, ad esempio campionamento e analisi. Il personale è formato a individuare le eventuali caratteristiche di pericolo dei rottami di ferro e acciaio e a riconoscere gli elementi concreti o le particolarità che consentono di determinare le caratteristiche di pericolo. La procedura di rilevamento dei materiali pericolosi è documentata nell'ambito del sistema di gestione della qualità.</p>
<p>1.7. I rottami non contengono alcun contenitore sotto pressione, chiuso o insufficientemente aperto che possa causare un'esplosione in una fornace metallurgica.</p>	<p>Personale qualificato esegue un controllo visivo di ogni partita.</p>
<p>2. Rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero</p>	
<p>2.1. Possono essere utilizzati a tal fine solo i rifiuti contenenti ferro o acciaio recuperabile. 2.2. I rifiuti pericolosi non sono utilizzati in questo tipo di operazione tranne quando si dimostra che, per eliminare tutte le caratteristiche di pericolo, sono stati applicati i processi e le tecniche di cui al punto 3 del presente allegato. 2.3. I rifiuti seguenti non sono utilizzati in questo tipo di operazione: a) limatura, scaglie e polveri contenenti fluidi quali oli o emulsioni oleose e b) fusti e contenitori, tranne le apparecchiature provenienti da veicoli fuori uso, che contengono o hanno contenuto oli o vernici.</p>	<p>I controlli di accettazione (eseguiti a vista) di tutti i rifiuti pervenuti e dei documenti che li accompagnano sono effettuati da personale qualificato, che è formato a riconoscere i rifiuti non conformi ai criteri indicati nel presente punto.</p>
<p>3. Processi e tecniche di trattamento</p>	
<p>3.1. I rottami di ferro o acciaio sono stati separati alla fonte o durante la raccolta e sono stati tenuti divisi, oppure i rifiuti in entrata sono stati sottoposti a un trattamento per separare i rottami di ferro e acciaio dagli elementi non metallici e non ferrosi. 3.2. Sono stati portati a termine tutti i trattamenti meccanici (quali taglio, cesoiatura, frantumazione o granulazione; selezione, separazione, pulizia, disinquinamento, svuotamento) necessari per preparare i rottami metallici al loro utilizzo finale direttamente nelle acciaierie e nelle fonderie. 3.3. Ai rifiuti contenenti elementi pericolosi si applicano le seguenti prescrizioni specifiche: a) il materiale in entrata proveniente da rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o da veicoli fuori uso è stato sottoposto a tutti i trattamenti prescritti dall'articolo 6 della direttiva 2002/96/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e dall'articolo 6 della direttiva 2000/53/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio (5); b) i clorofluorocarburi delle apparecchiature eliminate sono stati catturati mediante un processo approvato dalle autorità competenti; c) i cavi sono stati strappati o trinciati. Se un cavo contiene rivestimenti organici (materie plastiche), questi sono stati tolti ricorrendo alle migliori tecniche disponibili; d) i fusti e i contenitori sono stati svuotati e puliti; e e) le sostanze pericolose nei rifiuti non menzionati alla lettera a) sono state eliminate efficacemente mediante un processo approvato dall'autorità competente.</p>	

Per quanto riguarda i **rottami di alluminio**, saranno rispettati i seguenti criteri (indicati nell'Allegato 2 al Regolamento):

Criteri	Obblighi minimi di monitoraggio interno
I. Qualità dei rottami	
1.1. I rottami sono suddivisi per categorie, in base alle specifiche del cliente, alle specifiche settoriali o ad una norma, per poter essere utilizzati direttamente nella produzione di sostanze o oggetti metallici mediante raffinazione o rifusione.	Personale qualificato classifica ogni partita.
1.2. La quantità totale di materiali estranei è ≤ 5 % in peso oppure la resa del metallo è ≥ 90 %; Sono considerati materiali estranei: 1) metalli diversi dall'alluminio e dalle leghe di alluminio; 2) materiali non metallici quali terra, polvere, isolanti e vetro; 3) materiali non metallici combustibili, quali gomma, plastica, tessuto, legno e altre sostanze chimiche o organiche; 4) elementi di maggiori dimensioni (della grandezza di un mattone) non conduttori di elettricità, quali pneumatici, tubi ripieni di cemento, legno o calcestruzzo; oppure 5) residui delle operazioni di fusione dell'alluminio e leghe di alluminio, riscaldamento, preparazione della superficie (anche scriccatura), molatura, segatura, saldatura e ossitaglio, quali scorie, impurità, loppe, polveri raccolte nei filtri dell'aria, polveri da molatura, fanghi.	Il produttore dei rottami di alluminio verifica la conformità controllando la quantità di materiali estranei o determinando la resa del metallo. Personale qualificato esegue un controllo visivo di ogni partita. A congrua cadenza (almeno ogni 6 mesi) si analizzano alcuni campioni rappresentativi di ogni categoria di rottami per determinare la quantità totale di materiali estranei o la resa del metallo. I campioni rappresentativi si ottengono in base alle procedure di campionamento di cui alla norma En 13920 (1). La quantità totale di materiali estranei è determinata dal peso risultante dopo avere separato, manualmente o con altri mezzi (una calamita o basandosi sulla densità), le particelle e gli oggetti in alluminio dalle particelle e dagli oggetti costituiti da materiali estranei. La resa del metallo è misurata secondo la procedura descritta di seguito: 1) determinazione della massa (m ₁) dopo eliminazione e determinazione dell'umidità (in conformità del punto 7.1 della norma En 13920-1:2002); 2) eliminazione e determinazione del ferro libero (in conformità del punto 7.2 della norma En 13920-1:2002); 3) determinazione della massa del metallo dopo fusione e solidificazione (m ₂) in base alla procedura per la determinazione della resa del metallo di cui al punto 7.3 della norma En 13920-1:2002; 4) calcolo della resa del metallo m [%] = (m ₂ /m ₁) × 100. Per stabilire la giusta frequenza con cui eseguire l'analisi dei campioni rappresentativi si tiene conto dei seguenti fattori: 1) l'evoluzione prevista della variabilità (ad esempio, in base ai risultati passati); 2) il rischio di variabilità insito nella qualità dei rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero e nell'esecuzione di ogni trattamento successivo; 3) la precisione del metodo di monitoraggio; e 4) la prossimità dei risultati ai valori massimi per la quantità totale di materiali estranei o per la resa del metallo.
1.3. I rottami non contengono polivinilcloruro (PVC) sotto forma di rivestimenti, vernici, materie plastiche	Personale qualificato esegue un controllo visivo di ogni partita.
1.4. I rottami sono esenti, alla vista, da oli, emulsioni oleose, lubrificanti o grassi, tranne quantità trascurabili che non comportano gocciolamento.	Personale qualificato esegue un controllo visivo di ogni partita, prestando particolare attenzione alle parti in cui è più probabile che si verifichi gocciolamento.

<p>1.5. Radioattività: non è necessario intervenire secondo le norme nazionali e internazionali in materia di procedure di monitoraggio e intervento applicabili ai rottami metallici radioattivi. Questa disposizione lascia impregiudicate le norme di base sulla protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione adottate negli atti che rientrano nel capo III, del trattato Euratom, in particolare la direttiva 96/29/Euratom del Consiglio (2).</p>	<p>Personale qualificato effettua il monitoraggio della radioattività di ogni partita. Ogni partita di rottami è corredata da un certificato stilato secondo le norme nazionali o internazionali in materia di procedure di monitoraggio e intervento applicabili ai rottami metallici radioattivi. Il certificato può essere incluso in altri documenti che accompagnano la partita.</p>
<p>1.6. I rottami non presentano alcuna delle caratteristiche di pericolo di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/Ce. I rottami rispettano i limiti di concentrazione fissati nella decisione 2000/532/Ce della Commissione (3) e non superano i valori di cui all'allegato IV del regolamento (Ce) n. 850/2004 (4). La presente disposizione non vale per le caratteristiche dei singoli elementi presenti nelle leghe di alluminio.</p>	<p>Personale qualificato effettua un controllo visivo di ogni partita. Se dal controllo visivo sorge il dubbio di un'eventuale presenza di caratteristiche di pericolo, occorre adottare ulteriori opportune misure di monitoraggio, ad esempio campionamento e analisi. Il personale è formato a individuare le eventuali caratteristiche di pericolo dei rottami di alluminio e a riconoscere gli elementi concreti o le particolarità che consentono di determinare le caratteristiche di pericolo. La procedura di rilevamento dei materiali pericolosi è documentata nell'ambito del sistema di gestione della qualità</p>
<p>1.7. I rottami non contengono alcun contenitore sotto pressione, chiuso o insufficientemente aperto che possa causare un'esplosione in una fornace metallurgica.</p>	<p>Personale qualificato effettua un controllo visivo di ogni partita.</p>
<p>2. Rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero</p>	
<p>2.1. Possono essere utilizzati a tal fine solo i rifiuti contenenti alluminio o leghe di alluminio recuperabili. 2.2. I rifiuti pericolosi non sono utilizzati in questa operazione tranne quando si dimostra che, per eliminare tutte le caratteristiche di pericolo, sono stati applicati i processi e le tecniche di cui al punto 3 del presente allegato. 2.3. I rifiuti seguenti non sono utilizzati in questo tipo di operazione: a) limatura, scaglie e polveri contenenti fluidi quali oli o emulsioni oleose; e b) fusti e contenitori, tranne le apparecchiature provenienti da veicoli fuori uso, che contengono o hanno contenuto oli o vernici.</p>	<p>I controlli di accettazione (effettuati a vista) di tutti i rifiuti pervenuti e dei documenti che li accompagnano sono effettuati da personale qualificato che è formato a riconoscere i rifiuti non conformi ai criteri indicati nel presente punto.</p>
<p>3. Processi e tecniche di trattamento</p>	
<p>3.1. I rottami di alluminio sono stati separati alla fonte o durante la raccolta e sono stati tenuti divisi oppure i rifiuti in entrata sono stati sottoposti a un trattamento per separare i rottami di alluminio dagli elementi non metallici e non di alluminio. 3.2. Sono stati portati a termine tutti i trattamenti meccanici (quali taglio, cesoiatura, frantumazione o granulazione; selezione, separazione, pulizia, disinquinamento, svuotamento) necessari per preparare i rottami metallici ad essere utilizzati direttamente. 3.3. Ai rifiuti contenenti elementi pericolosi si applicano le seguenti prescrizioni specifiche: a) il materiale in entrata proveniente da rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o da veicoli fuori uso è stato sottoposto a tutti i trattamenti prescritti dall'articolo 6 della direttiva 2002/96/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e dall'articolo 6 della direttiva 2000/53/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio (6); b) i clorofluorocarburi delle apparecchiature eliminate sono stati catturati mediante un processo approvato dalle autorità competenti; c) i cavi sono stati strappati o trinciati. Se un cavo contiene rivestimenti organici (materie plastiche), questi sono stati tolti ricorrendo alle migliori tecniche disponibili; d) i fusti e i contenitori sono stati svuotati e puliti; e) le sostanze pericolose nei rifiuti non menzionati alla lettera a) sono state eliminate efficacemente</p>	

Per quanto riguarda l'applicazione del Reg. 715/2013/Ue (che stabilisce i criteri che determinano **quando i rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti**), per i rottami di rame verranno rispettati **i criteri di gestione e controllo** stabiliti dal Regolamento stesso.

A riguardo la Ditta adotterà specifiche procedure al fine di rispondere alle condizioni che devono essere soddisfatte per ottenere la cessazione della qualifica di rifiuto, sia nella fase di accettazione dei rifiuti, che in quella di recupero.

In particolare **per i rottami di rame**, saranno rispettati i seguenti criteri (indicati nell'Allegato 1 al Regolamento):

Criteri	Obblighi minimi di monitoraggio interno
Punto 1. Qualità dei rottami di rame ottenuti dall'operazione di recupero	
1.1. I rottami sono suddivisi per categorie, in base alle specifiche del cliente, alle specifiche settoriali o ad una norma, per poter essere utilizzati direttamente nella produzione di sostanze od oggetti in impianti di fusione, raffinazione, rifusione o produzione di altri metalli.	Personale qualificato classifica ogni partita.
1.2. La quantità totale di materiali estranei è $\leq 2\%$ in peso. Sono considerati materiali estranei: - metalli diversi dal rame e dalle leghe di rame, - materiali non metallici quali terra, polvere, isolanti e vetro, - materiali non metallici combustibili, quali gomma, plastica, tessuto, legno e altre sostanze chimiche o organiche, - scorie, impurità, loppe, polveri raccolte nei filtri dell'aria, polveri da molatura, fanghi.	Personale qualificato esegue un controllo visivo di ogni partita. A congrua cadenza (almeno ogni 6 mesi) si analizzano alcuni campioni rappresentativi di ogni categoria di rottami di rame per determinare la quantità totale di materiali estranei o la resa del metallo. La quantità totale di materiali estranei è determinata dal peso risultante dopo avere separato, manualmente o con altri mezzi (tramite una calamita o basandosi sulla densità), le particelle metalliche e gli oggetti in rame/leghe di rame dalle particelle e dagli oggetti costituiti da materiali estranei. Per stabilire la giusta frequenza con cui eseguire l'analisi dei campioni rappresentativi si tiene conto dei seguenti fattori: - l'evoluzione prevista della variabilità (ad esempio, in base ai risultati passati), - il rischio di variabilità insito nella qualità dei rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero e nell'esecuzione del trattamento, - la precisione intrinseca del metodo di monitoraggio, nonché - la prossimità dei risultati ai valori massimi per la quantità totale di materiali estranei. Il processo che ha condotto alla scelta della frequenza del monitoraggio dovrebbe essere documentato nell'ambito del sistema di gestione e dovrebbe essere accessibile in sede di audit.
1.3. I rottami non contengono ossido metallico in eccesso, sotto alcuna forma, tranne le consuete quantità dovute allo stoccaggio all'aperto, in condizioni atmosferiche normali, di rottami preparati.	Personale qualificato effettua un controllo visivo di ogni partita.
1.4. I rottami sono esenti, alla vista, da oli, emulsioni oleose, lubrificanti o grassi, tranne quantità trascurabili che non comportano gocciolamento.	Personale qualificato esegue un controllo visivo di ogni partita, prestando particolare attenzione alle parti in cui è più probabile che si verifichi gocciolamento.
1.5. Non è necessario intervenire secondo le norme nazionali e internazionali in materia di procedure di monitoraggio e intervento applicabili ai rottami metallici radioattivi. Questa disposizione lascia impregiudicata la legislazione sulla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori adottata a norma del capo 3 del trattato Euratom, in particolare la direttiva 96/29/Euratom del Consiglio.	Personale qualificato effettua il monitoraggio della radioattività di ogni partita. Ogni partita di rottami è corredata da un certificato stilato secondo le norme nazionali o internazionali in materia di procedure di monitoraggio e intervento applicabili ai rottami metallici radioattivi. Il certificato può essere incluso in altri documenti che accompagnano la partita.

<p>1.6. I rottami non presentano alcuna delle caratteristiche di pericolo di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio. I rottami rispettano i limiti di concentrazione fissati nella decisione 2000/532/Ce della Commissione e non superano i valori di concentrazione di cui all'allegato IV del regolamento (Ce) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio. La presente disposizione non vale per le caratteristiche dei metalli in lega presenti nelle leghe di rame.</p>	<p>Personale qualificato effettua un controllo visivo di ogni partita. Se dal controllo visivo sorge il dubbio di un'eventuale presenza di caratteristiche di pericolo, occorre adottare ulteriori opportune misure di monitoraggio, ad esempio campionamento e analisi. Il personale è formato a individuare le eventuali proprietà pericolose dei rottami di rame e a riconoscere gli elementi concreti o le particolarità che consentono di determinare tali proprietà. La procedura di rilevamento dei materiali pericolosi è documentata nell'ambito del sistema di gestione.</p>
<p>1.7. I rottami non contengono alcun contenitore sotto pressione, chiuso o insufficientemente aperto che possa causare un'esplosione in una fornace metallurgica.</p>	<p>Personale qualificato effettua un controllo visivo di ogni partita.</p>
<p>1.8. I rottami non contengono PVC sotto forma di rivestimenti, vernici o residui di materie plastiche.</p>	<p>Personale qualificato effettua un controllo visivo di ogni partita.</p>
<p>Punto 2. Rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero</p>	
<p>2.1. Possono essere utilizzati a tal fine solo i rifiuti contenenti rame o leghe di rame recuperabili. 2.2. I rifiuti pericolosi non sono utilizzati in questa operazione tranne quando si dimostra che, per eliminare tutte le caratteristiche di pericolo, sono stati applicati i processi e le tecniche di cui al punto "processi e tecniche di trattamento". 2.3. I rifiuti seguenti non sono utilizzati in questo tipo di operazione: - limatura, scaglie e polveri contenenti fluidi quali oli o emulsioni oleose, e - fusti e contenitori, tranne le apparecchiature provenienti da veicoli fuori uso, che contengono o hanno contenuto oli o vernici.</p>	<p>I controlli di accettazione (effettuati a vista) di tutti i rifiuti pervenuti e dei documenti che li accompagnano sono effettuati da personale qualificato che è formato a riconoscere i rifiuti non conformi ai criteri indicati nel presente punto.</p>
<p>Punto 3. Processi e tecniche di trattamento</p>	
<p>3.1. I rottami di rame sono stati separati alla fonte o durante la raccolta oppure i rifiuti in entrata sono stati sottoposti a un trattamento per separare i rottami di rame dagli elementi non metallici e non di rame. I rottami di rame ottenuti dalle suddette operazioni devono essere tenuti divisi da altri rifiuti. 3.2. Sono stati portati a termine tutti i trattamenti meccanici (quali taglio, cesoiatura, frantumazione o granulazione; selezione, separazione, pulizia, disinquinamento, svuotamento) necessari per preparare i rottami metallici ad essere utilizzati direttamente. 3.3. Ai rifiuti contenenti elementi pericolosi si applicano le seguenti prescrizioni specifiche: - il materiale in entrata proveniente da rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o da veicoli fuori uso è stato sottoposto a tutti i trattamenti prescritti dall'articolo 6 della direttiva 2002/96/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio e dall'articolo 6 della direttiva 2000/53/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, - i clorofluorocarburi delle apparecchiature eliminate sono stati catturati mediante un processo approvato dalle autorità competenti, - i cavi sono stati trinciati o strappati. Se un cavo contiene rivestimenti organici (materie plastiche), questi sono stati tolti ricorrendo alle migliori tecniche disponibili, - i fusti e i contenitori sono stati svuotati e puliti, - le sostanze pericolose nei rifiuti non menzionati al punto 1 sono state eliminate efficacemente mediante un processo approvato dall'autorità competente.</p>	

L'attività di recupero R4 degli altri metalli non ferrosi rispecchierà quanto previsto dal punto 3.2 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 DM 5/02/1998 e succ. mod. e int., come di seguito specificato per le parti applicabili all'impianto in oggetto.

In particolare:

- I rifiuti saranno provenienti dalle seguenti attività: attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di metalli non ferrosi; raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione
- Le caratteristiche dei rifiuti saranno: rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe anche costituiti da rottami, imballaggi e fusti di ottone, rottami e cascami di nichel, cupronichel, bronzo, zinco, piombo e alpaca; PCB e PCT <25 ppb, ed eventualmente contenenti inerti, plastiche, etc. <20% in peso, oli <10% in peso; no radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
- L'attività di recupero sarà: messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria metallurgica mediante selezione eventuale, trattamento a secco per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche [R4]:
 - oli e grassi <2% in peso
 - PCB e PCT <25 ppb,
 - inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati <5% in peso come somma totale
 - solventi organici <0,1% in peso
 - polveri con granulometria <10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali;
 - non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
 - non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.
- Le caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti saranno:
 - metalli o leghe nelle forme usualmente commercializzate;
 - materia prima secondaria per l'industria metallurgica, conforme alle specifiche UNI ed EURO.

2.3.1 Descrizione delle attività di recupero

Di seguito vengono descritte le attività di recupero previste distinguendole per ciascuna delle tipologie di rifiuti che si intendono trattare presso l'impianto.

Zona	MATERIALE	CODICE C.E.R.	DEFINIZIONE CODICI CER	OPERAZ.	CODIFICA DEL MATERIALE IN USCITA
A	CAVI	16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	Messa in riserva (R13)	CER 160216 - 170411
		17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410*	Selezione e cernita per eliminazione impurezze ed eventuale accorpamento (R12)	Metalli non ferrosi - CER 191203
B	BRONZO OTTONE	17 04 01	rame bronzo ottone (escluso rame)	Messa in riserva (R13)	CER 170401
				Selezione e cernita per eliminazione impurezze ed eventuale riduzione volumetrica (R12)	Metalli non ferrosi - CER 191203
				Produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee (oli e grassi < 0,2% in peso, PCB e PCT < 25 ppb, inerti, metalli non ferrosi, plastiche e altri mat. max 5% in peso, solventi organici < 0,1% in peso, polveri con granulometria <10u non sup al 10% in peso delle polveri tot.) (R4)	Materiali in metalli non ferrosi
	RAME	17 04 01	rame bronzo ottone (esclusivamente rame)	Messa in riserva (R13)	CER 170401
				Selezione e cernita per eliminazione impurezze ed eventuale riduzione volumetrica (R12)	Metalli non ferrosi - CER 191203
				Produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica secondo Reg. UE 715/2013) (R4)	Materiali in metalli non ferrosi

Zona	MATERIALE	CODICE C.E.R.	DEFINIZIONE CODICI CER	OPERAZ.	CODIFICA DEL MATERIALE IN USCITA
C	METALLI NON FERROSI	16 01 18	metalli non ferrosi (esclusi alluminio e rame)	Messa in riserva (R13)	CER 160118 - 170402 - 170403 - 170406 - 191203 - 191002
		17 04 03	piombo	Selezione e cernita per eliminazione impurezze ed accorpamento (R12)	Metalli non ferrosi - CER 19.12.03
		17 04 04	zinco		
		17 04 06	stagno	Produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee (oli e grassi < 0,2% in peso, PCB e PCT < 25 ppb, inerti, metalli non ferrosi, plastiche e altri mat. max 5% in peso, solventi organici < 0,1% in peso, polveri con granulometria <10u non sup al 10% in peso delle polveri tot.) (R4)	materiali di metalli non ferrosi
		19 12 03	metalli non ferrosi (esclusi alluminio e rame)		
		19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi (esclusi alluminio e rame)		
		16 01 18	metalli non ferrosi (alluminio e rame)	Messa in riserva (R13)	CER 160118 - 170402 - 191203 - 191002
		17 04 02	alluminio	Selezione e cernita per eliminazione impurezze ed accorpamento (R12)	Metalli non ferrosi - CER 19.12.03
		19 12 03	metalli non ferrosi (alluminio e rame)	Produzione di materia prima secondaria secondo Reg. UE 333/2011 e Reg. UE 715/2013) (R4)	materiali di metalli non ferrosi
19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi (alluminio e rame)				
D	TORNITURA DI METALLI NON FERROSI	12 01 03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi (esclusi alluminio e rame)	Messa in riserva (R13)	CER 120103 - 120104
		12 01 04	polveri e particolato di materiali non ferrosi (esclusi alluminio e rame)	Selezione e cernita per eliminazione impurezze ed eventuale accorpamento (R12)	Metalli non ferrosi CER 191203
				Produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee (oli e grassi < 0,2% in peso, PCB e PCT < 25 ppb, inerti, metalli non ferrosi, plastiche e altri mat. max 5% in peso, solventi organici < 0,1% in peso, polveri con granulometria <10u non sup al 10% in peso delle polveri tot.) (R4)	Materiali di metalli non ferrosi
	TORNITURA DI METALLI NON FERROSI	12 01 03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi (alluminio e rame)	Messa in riserva (R13)	CER 120103 - 120104
		12 01 04	polveri e particolato di materiali non ferrosi (alluminio e rame)	Selezione e cernita per eliminazione impurezze ed eventuale accorpamento (R12)	Metalli non ferrosi CER 191203
				Produzione di materia prima secondaria secondo Reg. UE 333/2011 e Reg. UE 715/2013) (R4)	Materiali di metalli non ferrosi

Zona	MATERIALE	CODICE C.E.R.	DEFINIZIONE CODICI CER	OPERAZ.	CODIFICA DEL MATERIALE IN USCITA
E	LAMIERINO	12 01 99	rifiuti non specificati altrimenti (esclusi ferro, acciaio, alluminio e rame)	Messa in riserva (R13)	CER 120199
				Selezione e cernita per eliminazione impurezze ed eventuale riduzione volumetrica (R12)	Metalli ferrosi - CER 191202
				Produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee (oli e grassi < 0,1% in peso, PCB e PCT < 25 ppb, inerti, metalli non ferrosi, plastiche e altri mat. max 1% in peso, solventi organici < 0,1% in peso, polveri con granulometria <10µ non sup al 10% in peso delle polveri tot.) (R4)	Materiali in metalli ferrosi
	LAMIERINO	12 01 99	rifiuti non specificati altrimenti (esclusivamente ferro, acciaio, alluminio e rame)	Messa in riserva (R13)	CER 120199
				Selezione e cernita per eliminazione impurezze ed eventuale riduzione volumetrica (R12)	Metalli ferrosi - CER 191202
				Produzione di materia prima secondaria secondo Reg. UE 333/2011 e Reg. UE 715/2013) (R4)	Materiali in metalli ferrosi
F	TORNITURA DI METALLI FERROSI	12 01 01	limatura e trucioli di materiali ferrosi	Messa in riserva (R13)	CER 120101 - 120102
		12 01 02	polveri e particolato di materiali ferrosi	Selezione e cernita per eliminazione impurezze ed eventuale accorpamento (R12)	Metalli ferrosi CER 191202
				Produzione di materia prima secondaria secondo Reg. UE 333/2011 e Reg. UE 715/2013) (R4)	Materiali di metalli ferrosi
G	METALLI FERROSI	15 01 04	imballaggi metallici	Messa in riserva (R13)	CER 150104 - 160117 - 170405 - 170407 - 190102 - 191001 - 191202 - 200140
		16 01 17	Metalli ferrosi		
		17 04 05	Ferro e acciaio	Selezione e cernita per eliminazione impurezze ed eventuale accorpamento (R12)	Metalli ferrosi - CER 19.12.02
		17 04 07	metalli misti	Produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee (oli e grassi < 0,1% in peso, PCB e PCT < 25 ppb, inerti, metalli non ferrosi, plastiche e altri mat. max 1% in peso, solventi organici < 0,1% in peso, polveri con granulometria <10µ non sup al 10% in peso delle polveri tot.) (R4)	Materiali di metalli ferrosi
		19 01 02	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti		
		19 10 01	rifiuti di ferro e acciaio		
		19 12 02	Metalli ferrosi		
		20 01 40	metallo		
I	MOTORI	16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelle di cui alle voci 16 02 15*	Messa in riserva (R13)	CER 160216
				Recupero componenti in rame (R4)	rame, componenti rimossi da apparecchiature fuori uso - CER 160216

Zona	MATERIALE	CODICE C.E.R.	DEFINIZIONE CODICI CER	OPERAZ.	CODIFICA DEL MATERIALE IN USCITA
L	IMBALLAGGI MISTI	15 01 06	Imballaggi in materiali misti	Messa in riserva (R13)	CER 150106
				Separazione frazioni recuperabili con eventuale riduzione volumetrica e accorpamento (R12)	carta CER 191201, metalli ferrosi CER 191202, metalli non ferrosi CER 191203, plastica e gomma CER 191204, altri rifiuti CER 191212
	RIFIUTI INGOMBRANTI	200307	rifiuti ingombranti	Messa in riserva (R13)	CER 200307
				Separazione frazioni recuperabili con eventuale riduzione volumetrica e accorpamento (R12)	metalli ferrosi CER 191202, legno CER 191207, altri rifiuti CER 191212
	CARTA	15 01 01	Imballaggi in carta e cartone	Messa in riserva (R13) per tipologia	CER 150101 191201 200101
		19 12 01	carta e cartone	Separazione frazioni estranee e accorpamento (R12)	carta e cartone CER 191201, altri rifiuti CER 191212
		20 01 01	carta e cartone		
	PLASTICA	12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici	Messa in riserva (R13) per tipologia	CER 120105 150102 160119 170203 191204 200139
		15 01 02	imballaggi in plastica		
		16 01 19	plastica		
		17 02 03	plastica	Separazione frazioni estranee e accorpamento (R12)	Plastica CER 191204, altri rifiuti CER 191212
		19 12 04	plastica e gomma		
	20 01 39	plastica			
	LEGNO	15 01 03	Imballaggi in legno	Messa in riserva (R13) per tipologia	CER 150103 170201 191207 200138
		17 02 01	Legno		
		19 12 07	legno, diverso da quello di cui alla voce 191207	Separazione frazioni estranee e accorpamento (R12)	Rifiuti di legno CER 191207, altri rifiuti CER 191212
20 01 38		legno, diverso da quello di cui alla voce 200137			
M	APPARECCHIATURE FUORI USO	16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 16 02 09* e 16 02 13	Messa in riserva (R13)	CER 16.02.14
				Recupero componenti in rame (R4)	rame, apparecchiature fuori uso CER 160214

Zona	MATERIALE	CODICE C.E.R.	DEFINIZIONE CODICI CER	OPERAZ.	CODIFICA DEL MATERIALE IN USCITA
N	INERTI	17 01 01	cemento	Messa in riserva (R13) per tipologia	CER 170101 - 170102 - 170103 - 170107 - 170802 - 170904
		17 01 02	mattoni		
		17 01 03	mattonelle e ceramiche		
		17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06*		
		17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01*		
		17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alla voce 17.09.01*; 17.09.02*; 17.09.03*		
O	PNEUMATICI	16 01 03	pneumatici fuori uso	Messa in riserva (R13)	CER 160103
P	VETRO	15 01 07	imballaggi in vetro	Messa in riserva (R13) per tipologia	CER 150107 - 160120 - 170202 - 191205 - 200102
		16 01 20	vetro		
		17 02 02	vetro		
		19 12 05	vetro		
		20 01 02	vetro		

Zona	MATERIALE	CODICE C.E.R.	DEFINIZIONE CODICI CER	OPERAZ.	CODIFICA DEL MATERIALE IN USCITA
Q1 - Q2	IMBALLAGGI MISTI	15 01 05	imballaggi in materiali compositi	Messa in riserva (R13) per tipologia	CER 150105 - 150106
		15 01 06	Imballaggi in materiali misti		
	RIFIUTI INGOMBRANTI	200307	rifiuti ingombranti	Messa in riserva (R13)	CER 200307
	CARTA	15 01 01	Imballaggi in carta e cartone	Messa in riserva (R13) per tipologia	CER 150101 - 191201 - 200101
		19 12 01	carta e cartone		
		20 01 01	carta e cartone		
	PLASTICA	12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici	Messa in riserva (R13) per tipologia	CER 120105 - 150102 - 160119 - 170203 - 191204 - 200139
		15 01 02	imballaggi in plastica		
		16 01 19	plastica		
		17 02 03	plastica		
		19 12 04	plastica e gomma		
		20 01 39	plastica		
	LEGNO	15 01 03	Imballaggi in legno	Messa in riserva (R13) per tipologia	CER 150103 - 170201 - 191207 - 200138
		17 02 01	Legno		
		19 12 07	legno, diverso da quello di cui alla voce 191207		
		20 01 38	legno , diverso da quello di cui alla voce 200137		

Si precisa che i rifiuti conferiti all'impianto verranno gestiti per partite omogenee e pertanto i contenitori presenti saranno utilizzati esclusivamente per tipologie omogenee di rifiuto secondo un preciso calendario definito in accordo con l'ufficio incaricato della programmazione dei ritiri. Solo ad avvio di un carico all'impianto di destino sarà possibile iniziare a ricevere una tipologia diversa di rifiuto.

2.3.2 Dimensionamento dell'attività di recupero R4

Il dimensionamento del quantitativo massimo di rifiuti oggetto di attività di recupero R4, pari a 60 ton/giorno, riguarda i rifiuti metallici ed è stato stimato come segue.

Considerando che le attività svolte consistono nella sezione e cernita manuale dei rifiuti con l'ausilio di un caricatore meccanico, la capacità di trattamento dell'impianto è stata stimata sulla base della disponibilità di personale lavoratore e delle caratteristiche dell'impianto stesso.

Nel caso in oggetto, si prevede che gli operatori impiegati presso l'impianto siano 5, con le seguenti mansioni: n. 1 impiegata amministrativa; n. 2 autisti; n. 2 operatori per l'attività di selezione/cernita.

Non essendo legata alla presenza di attrezzature specifiche in grado di determinare la capacità di trattamento dell'impianto, ci si è basati su stime quantificate da esperienze analoghe che hanno consentito di valutare che la capacità effettiva di recupero dei rifiuti metallici eseguita da un unico operatore (selezione/cernita manuale e/o tramite caricatore) è mediamente pari a 40-60 ton/giorno.

Tuttavia, considerando che fra le mansioni degli operatori sono previste anche altre attività da svolgere nell'impianto, si prevede che al recupero dei rifiuti metallici siano dedicate in media 4-5 ore al giorno, pertanto, considerando il valore medio di capacità indicato, si stima che in una giornata di lavoro la capacità effettiva di trattamento dei 2 operatori addetti sia pari a 60 ton/giorno.

2.3.3 Quantitativo massimo di rifiuti in ingresso e modalità di stoccaggio

L'operazione di messa in riserva R13 dei rifiuti in ingresso riguarderà un quantitativo massimo pari a 392,0 ton, come evidenziato dalla tabella riportata alle pagine seguenti.

I rifiuti in ingresso saranno stoccati secondo le seguenti modalità:

- in cumulo a terra, all'interno del capannone su area pavimentata e dotata di pozzetti di raccolta di eventuali spanti;
- sotto tettoia all'interno di container da 30 mc.

Zona di stoccaggio	CODICE C.E.R.	DEFINIZIONE CODICI CER	Modalità di stoccaggio	Lungh [m]	Larg [m]	H [m]	Volume [mc]	Densità (ton/mc)	Quantità [ton]
A	16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	in cumulo/ contenitore distinti per tipologia a seconda della campagna di raccolta attivata	4,6	3,6	2	33,12	0,6	20,0
	17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410							
B	17 04 01	rame bronzo ottone	in cumulo/ contenitore distinti per tipologia a seconda della campagna di raccolta attivata	4,5	3,6	2	32,4	0,8	26,0
C	16 01 18	metalli non ferrosi	in cumulo/ contenitore distinti per tipologia a seconda della campagna di raccolta attivata	4,5	3,5	2	31,5	1	30,0
	17 04 02	alluminio							
	17 04 03	piombo							
	17 04 04	zinco							
	17 04 06	stagno							
	19 12 03	metalli non ferrosi							
19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi								
D	12 01 03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi	in cumulo/ contenitore distinti per tipologia a seconda della campagna di raccolta attivata	4,6	3,6	2	33,12	1	30,0
	12 01 04	polveri e particolato di materiali non ferrosi							
E	12 01 99	rifiuti non specificati altrimenti (lamierino)	in cumulo/ contenitore distinti per tipologia a seconda della campagna di raccolta attivata	7	3,1	2	43,4	0,7	30,0

Zona di stoccaggio	CODIC E C.E.R.	DEFINIZIONE CODICI CER	Modalità di stoccaggio	Lungh [m]	Larg [m]	H [m]	Volume [mc]	Densità (ton/mc)	Quantità [ton]
F	12 01 01	limatura e trucioli di materiali ferrosi	in cumulo/ contenitore distinti per tipologia a seconda della campagna di raccolta attivata	4,5	3	2	27	1	27,0
	12 01 02	polveri e particolato di materiali ferrosi							
G	15 01 04	imballaggi metallici	in cumulo/ contenitore distinti per tipologia a seconda della campagna di raccolta attivata	4,5	3	2	27	1	27,0
	16 01 17	metalli ferrosi							
	17 04 05	ferro e acciaio							
	17 04 07	metalli misti							
	19 01 02	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti							
	19 10 01	rifiuti di ferro e acciaio							
	19 12 02	metalli ferrosi							
20 01 40	metallo								
I	16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelle di cui alle voci 16 02 15*	contenitore da 6 mc	n.1			6	0,8	5,0
M	16 02 14	apparecchiature fuori uso, diversi da quelle di cui alle voci 16 02 09* e 160213*	contenitore da 6 mc	n. 1			6	0,8	5,0
N	17 01 01	cemento	container da 30 mc destinato, di volta in volta, al singolo codice CER a seconda della campagna di raccolta attivata		n. 1		30	1,2	36,0
	17 01 02	mattoni							
	17 01 03	mattonelle e ceramiche							
	17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06*							
	17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01*							
	17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alla voce 17.09.01*; 17.09.02*; 17.09.03*							

Impianto di recupero rifiuti non pericolosi

Comune di Castelgomberto (VI)



B.F. srl
 Sede legale: via Venturini n.41, 36051 CREAZZO (VI)
 Sede operativa: via del Progresso n.48
 36070 CASTELGOMBERTO (VI)
 Tel. 0445-490978 Fax 0445-492040
 P.IVA 034874800240

Zona di stoccaggio	CODICE C.E.R.	DEFINIZIONE CODICI CER	Modalità di stoccaggio	Lungh [m]	Larg [m]	H [m]	Volume [mc]	Densità (ton/mc)	Quantità [ton]
O	16 01 03	pneumatici fuori uso	container da 30 mc		n. 1		30	0,6	18,0
P	16 01 20	Vetro	container da 30 mc destinati, di volta in volta, al singolo codice CER a seconda della campagna di raccolta attivata		n. 1		30	0,6	18,0
	19 12 05	Vetro							
	16 01 03	vetro							
	20 01 02	Vetro							
Q1	codici CER per i quali è prevista l'operazione R13, a rotazione secondo necessità		container da 30 mc destinati, di volta in volta, al singolo codice CER a seconda della campagna di raccolta attivata		n. 5		150	0,5	75,0
Q2	codici CER per i quali è prevista l'operazione R13, a rotazione secondo necessità		container da 30 mc destinati, di volta in volta, al singolo codice CER a seconda della campagna di raccolta attivata		n. 3		90	0,5	45,0
TOTALE									392,0

2.3.4 Quantitativo massimo in stoccaggio di rifiuti prodotti

Lo stoccaggio dei rifiuti prodotti riguarderà un quantitativo massimo pari a **167 ton**, come evidenziato dalla tabella riportata alle pagine seguenti.

I rifiuti prodotti saranno stoccati:

- in cumulo all'interno del capannone, su area pavimentata e dotata di pozzetti di raccolta di eventuali spanti (zone H1, H2, H3 e H4);
- su 4 container da 30 mc dotati di copertura posizionati sotto la tettoia esistente (zona R), a rotazione a seconda delle necessità.



Nr. rif.	MATERIALE	CODICE C.E.R.	DEFINIZIONE CODICI CER	q-tà [ton]	Lungh [m]	Larg [m]	H [m]	Volume [mc]	Modalità di stoccaggio	densità
H1	SCARTI DA SELEZIONE	191212	altri rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 191211*	42,0	7	4,8	2,5	84	box	0,5
H2	CARTA	191201	carta e cartone	17,0	4	3	2	24	box	0,7
H3	LEGNO	191207	legno, diverso da quello di cui alla voce 191207	17,0	4	3	2	24	box	0,7
H4	PLASTICA	191204	plastica e gomme	7,0	4	3	2	24	box	0,3
R	CARTA	191201	carta e cartone	84,0				120	4 container	0,7
	METALLI FERROSI	19 12 02	metalli ferrosi							
	METALLI NON FERROSI	19 12 03	metalli non ferrosi							
	PLASTICA	191204	plastica e gomme							
	LEGNO	191207	legno, diverso da quello di cui alla voce 191207							
	SCARTI DA SELEZIONE	191212	altri rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 191211*							
TOTALE				167,0						

2.3.5 Valutazione degli spazi per la mobilità e la sicurezza

In relazione alla definizione/valutazione degli spazi di mobilità e sicurezza all'interno dell'impianto si precisa quanto segue:

- a) per quanto riguarda le attività che verranno svolte all'interno del capannone, le stesse verranno svolte secondo la seguente procedura:
- ingresso: il mezzo che conferisce i rifiuti, dopo la verifica della documentazione di trasporto, verrà avviato alla pesa per le operazioni di pesatura;
 - scarico: una volta ultimate le operazioni di pesatura, il mezzo verrà indirizzato alle seguenti zone:
 - a) all'interno del capannone, per i rifiuti da sottoporre alle attività di R12 o R4, dove si procederà alle operazioni di scarico. Il mezzo entrerà in retromarcia e, seguendo le indicazioni del personale presente si avvicinerà a bassissima velocità alla zona di scarico. In nessun caso il mezzo potrà oltrepassare l'area dedicata all'attività di selezione;
 - b) alla zona retrostante il capannone, per i rifiuti sottoposti alla sola attività di R13 oppure per quei rifiuti messi in stoccaggio in attesa di essere poi portati all'interno del capannone per le successive lavorazioni;
 - uscita dell'automezzo: completate le operazioni di scarico, il mezzo esce dal capannone;
 - attività di recupero: una volta uscito l'automezzo dal capannone si può dare inizio alle attività di selezione e recupero manuale;
 - conferimento dei rifiuti negli appositi contenitori: una volta completate le operazioni di selezione, mediante l'uso di ragno con braccio a polipo le varie tipologie di rifiuti vengono conferite negli appositi spazi o contenitori.
- b) per quanto riguarda le attività che verranno svolte all'esterno del capannone, l'eliminazione delle attività di carico/scarico, selezione e pressatura dei rifiuti comporta di fatto l'eliminazione di qualsiasi tipo di problematica connessa alla sicurezza nei casi di movimentazione dei carichi.

Si allega una planimetria che evidenzia gli spazi destinati alla mobilità degli automezzi, le aree di carico scarico e le aree destinate all'attività di recupero.

2.4. Impatto acustico

La decisione di escludere qualsiasi attività di trattamento rifiuti all'esterno del capannone determina la decisa riduzione dell'impatto acustico prodotto dalla presenza dell'attività della Ditta B.F. srl.

Di conseguenza, sulla base dei rilievi condotti in data 16 giugno 2015 relativamente al rumore residuo, che hanno evidenziato una rumorosità di 64 dB(A) nei pressi del recettore sensibile, e dell'impatto acustico determinato dalle attività svolte all'interno del capannone, così riportato nella tabella seguente, si ritiene con assoluta certezza che la nuova attività della Ditta BF srl non produrrà alcun tipo di impatto al recettore sensibile più vicino.

<i>posizione</i>	<i>descrizione</i>	<i>livello rumore sorgente</i>	<i>durata</i>	<i>distanza</i>	<i>riduzione T_E/T_R</i>	<i>attenuazione per posizione</i>	<i>attenuazione per distanza</i>	<i>livello di emissione</i>
		L_p dB(A)	ore	m	dB	dB	dB	dB(A)
Interno capannone	Automezzo in carico/scarico	95	1	96	-12	3	47,65	32,35
	Ragno	80	3	85	-7	3	46,59	23,41

2.5. Controllo radiometrico

Il controllo radiometrico sui rifiuti verrà effettuato nel rispetto del D.Lgs 230/95 e succ. mod. e int..

In particolare:

- il controllo radiometrico sarà eseguito, per quanto riguarda i carichi di metalli ferrosi e non ferrosi, sia sui rifiuti in ingresso che su quelli in uscita;
- al momento dell'avvio all'esercizio verrà conferito un apposito incarico ad un esperto qualificato di II o III grado;
- l'esperto qualificato redigerà una procedura relativa alla gestione e alle modalità con cui verranno effettuati i controlli radiometrici (sia in situazioni di normale funzionamento che nei casi in cui venga rilevata la presenza di una anomalia che nei casi in cui l'anomalia venga confermata) evidenziando:
 - la strumentazione portatile da utilizzare (sensibilità, range energetico, taratura,.....);
 - le modalità con cui saranno effettuati i controlli;
 - la periodicità dei controlli della strumentazione;
 - l'area/le aree, opportunamente delimitate e segnalate, dedicate alla sosta temporanea dei mezzi che hanno evidenziato una anomalia e allo stoccaggio temporaneo dei materiali radioattivi eventualmente rinvenuti;
 - la definizione delle procedure di gestione finalizzate allo smaltimento dei materiali contaminati;
 - i modelli da utilizzare per la registrazione delle misure effettuate e il modello di comunicazione da inviare agli Enti competenti a seguito di esito positivo del controllo radiometrico;


- l'attestazione periodica dell'avvenuta sorveglianza radiometrica da parte dell'esperto qualificato;
- le modalit  di revisione delle modalit  di controllo.

I risultati dei controlli radiometrici saranno conservati presso l'azienda per almeno 5 anni.

2.6. Regime veicolare

L'area ove sorge l'attivit  di recupero, interna alla zona industriale del Comune di Castelvogomberto, risulta ben collegata alla viabilit  maggiore, costituita dalla strada provinciale "Recoaro" (SP246), che collega la frazione Alte Ceccato di Montecchio Maggiore a Valli del Pasubio attraverso la Valle dell'Agno. La zona industriale vi   collegata con via Del Progresso (vedi figura seguente).

Figura 4: Rete stradale.



È stato affermato che la quantità di rifiuti e materie prime seconde in ingresso/uscita è ridotta: “si tratta, mediamente, di circa 12 automezzi al giorno”, ritenendo pertanto l'impatto sulla viabilità della zona modesto.

Il flusso è stato così stimato considerando la quantità massima stoccabile di rifiuti in ingresso, pari a circa 392 t e ripartita tra:

- 200 t di metalli (il 51%),
- 36 t di inerti (il 9%),
- 18 t di pneumatici (il 4,5%),
- 18 t di vetro (il 4,5%),
- 120 t di “altro” (il 31%).

Le prime quattro tipologie sono di rifiuti ad elevato peso specifico, per cui gli automezzi che le trasportano conferiscono mediamente carichi da 15-20 t l'uno, mentre l'ultima tipologia è di rifiuti “leggeri”, trasportati in carichi da 5 t l'uno.


Rapportando le stesse percentuali al quantitativo massimo trattabile, di 90 t/giorno, si avrebbe che il 70%, pari a 63 t, viene conferito con $63 : 15 = 4$ automezzi, mentre il restante 30%, pari a 27 t, con $27 : 9 = 3$ automezzi, per un totale di circa 7 automezzi al giorno e quindi circa 1 automezzo in entrata all'ora e altrettanti in uscita.

I 12 automezzi/giorno indicati nella Relazione di Verifica di Assoggettabilità erano stati proposti cautelativamente, in previsione di giornate con maggiori percentuali di conferimento di rifiuti cosiddetti “leggeri”.

Il traffico veicolare sulla SP246 è stato determinato dalla Provincia di Vicenza in uno studio del 2006, in due località: Canova, a sud di Castelvigo, e Spagnago, a nord.

Come si può notare dagli estratti sotto riportati, il traffico giornaliero medio nei giorni feriali va da circa 15.000 a 20.000 veicoli, di cui quello alimentato dalla ditta BF costituirebbe meno della millesima parte.

SP 246 "Recoaro" a Canova (km 5+600)



<i>Strada</i>	SP 246 di Recoaro
<i>Codice sezione</i>	0056
<i>Progressiva chilometrica</i>	5+600
<i>Località</i>	Canova
<i>Comune</i>	Montecchio Maggiore
<i>Direzione A</i>	verso Cornedo Vicentino – Valdagno
<i>Direzione B</i>	verso SR 11 – Montecchio M.
<i>Limite di velocità</i>	90 km/h
<i>Larghezza carreggiata</i>	6,85 m

Parametri		Anno						
		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Traffico Diurno Medio	<i>TDM_{feriale}</i>	11.064	11.098	-	11.361	11.501	11.288	10.994
	<i>TDM_{sabato}</i>	9.247	9.275	-	9.494	9.612	9.434	9.188
	<i>TDM_{festivo}</i>	7.580	7.583	-	7.762	7.858	7.713	7.512
	<i>TDM</i>	10.304	10.335	-	10.580	10.711	10.512	10.239
Traffico Giornaliero Medio	<i>TGM_{feriale}</i>	15.119	14.872	-	15.262	15.442	15.208	14.659
	<i>TGM_{sabato}</i>	14.360	14.125	-	14.496	14.667	14.445	13.923
	<i>TGM_{festivo}</i>	12.416	12.209	-	12.530	12.678	12.486	12.035
	<i>TGM</i>	14.624	14.385	-	14.763	14.936	14.710	14.179

SP 246 “di Recoaro” a Spagnago (km 19+000)



<i>Strada</i>	SP 246 di Recoaro
<i>Codice sezione</i>	0190
<i>Progressiva chilometrica</i>	19+000
<i>Località</i>	Spagnago
<i>Comune</i>	Cornedo Vicentino
<i>Direzione A</i>	verso Valdagno
<i>Direzione B</i>	verso Cornedo Vic. Montecchio M.
<i>Limite di velocità</i>	50 km/h
<i>Larghezza carreggiata</i>	6,95 m

Parametri		2000	2001	2002	Anno			
					2003	2004	2005	2006
Traffico Diurno Medio	<i>TDM_{feriale}</i>	-	-	-	-	-	-	15.332
	<i>TDM_{sabato}</i>	-	-	-	-	-	-	12.813
	<i>TDM_{festivo}</i>	-	-	-	-	-	-	10.476
	<i>TDM</i>	-	-	-	-	-	-	14.278
Traffico Giornaliero Medio	<i>TGM_{feriale}</i>	-	-	-	-	-	-	19.723
	<i>TGM_{sabato}</i>	-	-	-	-	-	-	18.732
	<i>TGM_{festivo}</i>	-	-	-	-	-	-	16.192
	<i>TGM</i>	-	-	-	-	-	-	19.077

2.7. Impatti sulla salute dei lavoratori e delle persone

Nella valutazione dei potenziali impatti che si potrebbero generare nei confronti delle principali componenti ambientali erano stati considerati:

- atmosfera, in relazione alle emissioni prodotte;
- acque superficiali;
- acque sotterranee;
- suolo e sottosuolo;
- ecosistemi;
- paesaggio;
- viabilità;
- rumore.

Tra queste, quelle con ripercussioni sulla salute dei lavoratori e delle persone sono l'atmosfera ed il rumore.

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera prodotte dai processi di lavorazione, l'attività di recupero della ditta BF non genera emissioni in atmosfera di questo tipo.

Per quanto riguarda, invece, le emissioni diffuse, cioè la polverosità, si ritiene estremamente improbabile la loro formazione, in quanto i soli rifiuti polverulenti trattati sono i rifiuti inerti, che però sono oggetto di sola messa in riserva e pertanto non vengono mai scaricati a terra, ma rimangono all'interno dei container con i quali sono stati conferiti.

Per quanto riguarda l'impatto acustico prodotto dalla nuova attività della ditta BF, in considerazione del fatto che l'attività di trattamento rifiuti verrà svolta esclusivamente all'interno del capannone esistente, risultano essere ampiamente rispettati sia il limite di emissione che quello di immissione acustica previsti per la zona.

Infine, l'attività svolta non è particolarmente pericolosa e la Ditta farà osservare tutte le norme in materia di sicurezza, sulla base del Documento di Valutazione dei Rischi che verrà approntato non appena concluso l'iter autorizzativo.

Il passaggio degli automezzi previsti lungo via del Progresso non potrà comportare particolari disagi su una strada poco frequentata, specie da pedoni o ciclisti.

3. PRECISAZIONI IN MERITO ALLE OSSERVAZIONI DEL COMUNE DI CASTELGOMBERTO

3.1. Aspetti edilizi

Per quanto riguarda gli aspetti edilizi la Ditta Semeraro Immobiliare, proprietaria dell'immobile, ha avviato le procedure necessarie al fine di regolarizzare la situazione rilevata.

3.2. Aspetti urbanistici

L'area ove risulta insediato lo stabile che la ditta BF srl intende utilizzare per lo svolgimento di una nuova attività di recupero rifiuti non pericolosi è una zona di tipo D/4 - Agroindustriale. Tale zona risulta normata dall'articolo 23 delle Norme Tecniche di Attuazione che si riporta di seguito.

Articolo 23 - ZONE AGRO-INDUSTRIALI

In queste zone sono consentite le attività agro-industriali.

Nelle singole zone territoriali omogenee di estensione complessiva inferiore a mq. 20.000, il Piano Regolatore Generale si attua mediante intervento singolo diretto, nel rispetto dei seguenti indici:

- Rc 30%
- H ml 8,50
- Distanza dai confini: ml 10,00
- Distanza dai fabbricati di altre proprietà: ml 10,00
- Distanza dalle strade vicinali: ml 10,00
- Distanza dalle strade comunali e provinciali: ml 20,00.

Per ciascuna area è ammessa la costruzione di un alloggio secondo le modalità previste dall'art. 6 della L.R.24/85.

Nelle singole zone territoriali omogenee di estensione complessiva pari o superiore a mq. 20.000, il Piano Regolatore Generale si attua mediante strumento urbanistico attuativo unitario dell'intera zona,


volto alla ristrutturazione urbanistica mediante la ridefinizione del disegno urbano, la ristrutturazione singola o d'insieme degli edifici esistenti, la costruzione di nuovi edifici, il recupero di spazi pubblici, la riorganizzazione ed eventuale previsione della viabilità di servizio e delle infrastrutture tecniche.

Nella redazione dello strumento urbanistico attuativo dovranno essere rispettati i seguenti indici:

- Rc territoriale 30%;
- H ml. 8,50;
- Distanza dai confini della zona territoriale omogenea: ml. 10,00
- Distanza dai confini dei singoli lotti ml. 5,00
- Distanza dai fabbricati ml. 10,00
- Distanza dalle strade vicinali ml. 10,00
- Distanza dalle strade comunali e provinciale ml. 20,00
- La superficie da destinare a servizi – ai sensi dell'art. 25 della L.R. 61/1985 – è fissata nella misura del 5% per opere di urbanizzazione primaria e 5% per opere di urbanizzazione secondaria, oltre alle sedi viarie ed ai marciapiedi.
- Per ciascuna zona territoriale omogenea è ammessa la costruzione di un alloggio secondo le modalità previste dall'art. 6 della L.R. 24/1985.

Di seguito si riporta estratto del PRG vigente.

Figura 5: Estratto del Piano Regolatore Generale.





In considerazione della destinazione d'uso prevista è intenzione della Ditta richiedere, con l'approvazione del progetto, anche la variante puntuale allo strumento urbanistico (per quanto riguarda la normativa di zona) ai sensi dell'art. 23, comma 2 della L.R. 3/2000.